

PREMESSO:

- Vista** la legge 07.08.1990, n. 241, recante: *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* e successive modificazioni;
- Visto** il D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* e successive modificazioni;
- Visto** il D.lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- Vista** la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;
- Considerato** che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all'art. 13 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
- Visti** i commi 7 e 8 dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:
“7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione.
- 8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.”;*
- Visto**, altresì, il comma 4 dell'articolo 34-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”*, così come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che **differisce il termine** di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, **al 31 marzo 2013**;

Dato atto che:

- il Sindaco, con proprio decreto del 30 gennaio 2013, ha confermato l'individuazione, disposta dai commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190, del Segretario generale Dott. Antonio Lombardi **Responsabile della prevenzione della corruzione** del Comune di TITO;
- che il Segretario generale, nella sua qualità di **Responsabile della prevenzione della corruzione** del Comune di TITO ha predisposto il Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e ne ha proposta l'adozione così come prevede il comma 8° dell'art.1 della legge 190/2012;

Visto l'allegato Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione, composto di n. 9 articoli e ritenuto conforme alle disposizioni di legge in materia e rispondente alle peculiarità organizzative di questo Comune;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U. n.267/2000 di seguito riportato;

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi a scrutinio palese;

ACQUISITI i pareri di seguito riportati:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, esaminata l'allegata proposta di deliberazione della G.C. avente ad oggetto: **“Adozione Piano triennale di prevenzione della corruzione”**, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, all'adozione della proposta.

Si attesta inoltre, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. n.267/2000, che con l'adozione della proposta di deliberazione su cui è stato richiesto il parere viene assicurata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo i principi costituzionali e legislativi che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

F.to Rocco LAURINO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.

La sottoscritta Rag. Angela TORNINCASA Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata l'allegata proposta di deliberazione della G.C. avente ad oggetto **“Adozione Piano triennale di prevenzione della corruzione”**, accertato che non comporta impegno di spesa tale da determinare riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, in quanto non si deve sostenere alcuna spesa, si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Angela TORNINCASA

VISTO, ai sensi del Regolamento sui controlli interni

Il Segretario Generale

F.to Dott. Antonio LOMBARDI

D E L I B E R A

- 1- **Di adottare** Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione, come proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, dott. Antonio Lombardi, Segretario generale, e che, composto di n. 9 articoli, è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2- **Di trasmettere** il Piano al *Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art.1 comma 8° della legge 190/2012*;
- 3- **comunicare** la presente deliberazione al Prefetto di Potenza.
- 4- **Di pubblicare** il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale avente ad oggetto “prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità”.

**Allegato alla deliberazione
di G.C. n. 51 del 10.07.2013**

**Comune di TITO
Piano triennale di prevenzione della corruzione**

(legge n. 190 del 6 novembre 2012)

ART. 1 *finalità*

1. Il presente Piano della prevenzione della corruzione integra le norme già sancite (codici etici, di comportamento, di legalità) e disciplina le regole di attuazione e di controllo.
2. Il Piano, che ha durata triennale a decorrere dal 2013, in particolare:
 - a) fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
 - b) indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

ART. 2

settori e le attività particolarmente esposti alla corruzione

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente piano di prevenzione della corruzione:
 - le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il DPCM indicato all'art.1, co. IV, della legge 190 del 2012;
 - le linee guida successivamente contenute nel piano nazionale anticorruzione.
2. Le attività a rischio di corruzione sono di seguito individuate:
 - a) materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;
 - b) materie oggetto di codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;
 - c) materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 54 del dec. legs. 82/2005 (codice amministrazione digitale);
 - d) retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale;
 - e) trasparenza;
 - f) materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblicazione individuate con DPCM ai sensi del co. 31° dell'art. 1 della legge 190/2012.
3. Le seguenti attività, rientranti tra quelle che devono assicurare "livelli essenziali" nelle prestazioni, mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali del Comune, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, sono configurate a rischio di corruzione:
 - a) le attività oggetto di autorizzazione o concessione;
 - b) le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - c) le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati;
 - d) i concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale, progressioni di carriera e dichiarazioni sul salario accessorio;
 - e) pianificazione urbanistica, attività edilizia privata, cimiteriale e condono edilizio con particolare riferimento all'attività istruttoria;
 - f) attività connesse agli acquisti di beni, spending review, telefonia, Consip;
 - g) rilascio carte di identità, rilascio cittadinanza italiana e trasferimenti di residenza;
 - h) opere pubbliche, gestione diretta delle stesse e attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva;
 - i) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali;
 - k) rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche;
 - l) attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione tributaria e fiscale;
 - m) per le attività di polizia locale:
 - i procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di competenza nazionale e regionale della Polizia locale nonché il rispetto dei termini previsti per il compimento dei relativi atti e compreso il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati;
 - l'attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti o di altri Uffici del Comune;

- l'espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti o altri Uffici del Comune;
- il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di competenza;
- la gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente.

ART. 3

meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con la definizione del piano di formazione, assolve la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
2. La formazione è curata direttamente dal responsabile della prevenzione della corruzione anche avvalendosi di funzionari della P.A. in quiescenza, particolarmente esperti in materia.
3. Nella programmazione delle attività di formazione devono essere tenuti presenti:
 - a) le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all'art. 2 del presente regolamento, nonché sui temi della legalità e dell'etica;
 - b) i dipendenti e i funzionari che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
 - c) il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione.

ART. 4

pubblicità e trasparenza

1. La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito internet del Comune, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano.
2. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web del Comune delle informazioni relative alle attività indicate all'art. 2 nel presente piano e delle delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

ART. 5

compiti del responsabile della prevenzione della corruzione

1. Al Segretario Generale, considerato la rilevanza dei controlli interni attribuitigli dal d.l. 174/2012 e successive modifiche e integrazioni, nonché considerato li compiti attribuiti nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, non devono essere conferiti incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 109 del tuel n. 267/2000, di Responsabile di Servizio, salvo quelli ove è posto un controllo e/o monitoraggio di Enti pubblici esterni al Comune (ad es. Patti territoriali, Area Programma), nonché salvo situazioni particolari temporanee (di durata non superiore a tre mesi) ove il Sindaco ritiene doversi attribuire l'incarico al Segretario Generale.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione:
 - a) propone il piano triennale della prevenzione entro il 15 dicembre di ogni anno;
 - b) approva, entro il 28 febbraio 2014 e di ogni anno, per quanto di competenza la relazione rendiconto di attuazione del piano dell'anno di riferimento; l'approvazione si basa sui rendiconti presentati dai dirigenti sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione;
 - c) sottopone entro il 28 febbraio 2014 e di ogni anno successivo, il rendiconto di attuazione del piano triennale della prevenzione dell'anno di riferimento al controllo del nucleo di valutazione per le attività di valutazione dei dirigenti;
 - d) presenta, entro la data di approvazione del conto consuntivo, al Consiglio Comunale la relazione del rendiconto di attuazione del piano dell'anno di riferimento; il rendiconto deve contenere una relazione dettagliata sulle attività poste da ciascun dirigente in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità emanate dal Comune;
 - e) propone ove possibile al Sindaco la rotazione, con cadenza triennale, degli incarichi dei dirigenti e dei Responsabili delle posizioni organizzative;
 - f) individua, previa proposta dei dirigenti competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione;
 - g) procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità; ciò in applicazione del regolamento sui controlli interni, sentiti i

dirigenti, con riferimento ai procedimenti del controllo di gestione e in particolare al monitoraggio con la applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività)

ART. 6

compiti dei dipendenti e dei responsabili delle posizioni organizzative

1. I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, i responsabili delle posizioni organizzative, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione approvato con il presente regolamento e provvedono all'esecuzione; essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
2. I responsabili delle posizioni organizzative e i dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale.

ART. 7

valutazione dei responsabili delle posizioni organizzative

1. Il Segretario Generale verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei Responsabili delle P.O..
2. La corresponsione della indennità di risultato dei Responsabili delle posizioni organizzative è collegata alla attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento.
3. Il presente articolo integra il regolamento sui criteri inerenti i controlli interni.

ART. 8

responsabilità

1. Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 1 co. 12°, 13° e 14° della legge 190/2012.
2. Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei dipendenti e dei Responsabili delle posizioni organizzative, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione.

ART. 9

recepimento dinamico modifiche legge 190/2012

1. Le norme del presente regolamento recepiscono dinamicamente le modifiche alla legge 190/2012.